

12 8



12

*Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0385596-2011

PU-GDAP-1a00-12/10/2011-0385596-2011

ROMA,

**AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE**

**AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DEGLI STUDI PENITENZIARI
ROMA**

**ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U.O.R.
SEDE**

**AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI**

**AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
LORO SEDI**

E, P.C.

**AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO
SEDE**

**AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
ROMA**

**ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - RELAZIONI SINDACALI
SEDE**

**OGGETTO : Art. 9 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, esonero
volontario del personale di Polizia penitenziaria dalle turnazioni
notturne e anzianità di servizio.**

§ 1. Avuto riguardo ai numerosi quesiti giunti a questa Direzione, sulla
possibilità di computare il periodo di leva obbligatorio nell'anzianità di servizio
(trenta anni) utile ex art. 9 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, ai
fini dell'esonero volontario del personale di Polizia penitenziaria dalle turnazioni
notturne nell'ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti, la risposta
deve essere negativa per due ordini di ragioni.

↓

Ufficio Forza del Corpo Polizia Penitenziaria - Settore del trattamento giuridico



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 2. In primo luogo, è evidente che il riferimento è agli anni di servizio prestati nel Corpo di polizia penitenziaria, come dimostrato dalla *ratio* della norma che è, da un lato, quella di sollevare dall'assolvimento di *servizi* particolarmente gravosi, quali quelli "di vigilanza ed osservazione" dei detenuti durante le ore notturne, solo chi li abbia assolti per un ragguardevole periodo di tempo (trent'anni, appunto) e, dall'altro, quella di valorizzare la situazione in cui ragioni anagrafiche rischierebbero di rendere l'effettuazione di quello specifico servizio ancora più faticoso.

Ne deriva che al di fuori di queste due ipotesi, entrambe ispirate a principi di equità e di tutela della salute e del benessere psico-fisico di talune categorie di dipendenti, una previsione come quella di cui all'art. 9 cit. sarebbe affatto priva di giustificazione.

§ 3. La seconda ragione è rappresentata dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la quale prevede che il solo "*servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza è utile, per la metà e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria*".

Dal che deriva che il periodo di leva obbligatorio nell'esercito non può mai essere preso in considerazione ai fini della progressione in carriera nel Corpo di polizia penitenziaria, *id est* non può essere valutato quale servizio prestato nel medesimo Corpo e, quindi, neppure può rilevare ai fini dell'applicazione del beneficio in esame.

Peraltro, anche la fattispecie disciplinata dall'art. 5, comma 6, cit., deve essere messa in relazione con l'art. 100, comma 3, dello stesso decreto n. 443/1992, con la conseguenza che "non può essere applicata al personale già in servizio alla data di




Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

entrata in vigore del decreto legislativo n. 443/90 e che, comunque, non risulta assunto all'esito di procedure concorsuali riservate (anche solo parzialmente) ai militari" (Commissione speciale pubblico impiego – Sezione Terza del Consiglio di Stato – Adunanza del 17 maggio 1999).

§ 4. Si precisa, da ultimo, che, comunque, la facoltà riconosciuta dalla disposizione in commento deve cedere dinanzi a inderogabili e motivate esigenze di servizio, le quali, dunque, debbono considerarsi prevalenti rispetto alle ragioni del dipendente, che, pertanto, non possono essere configurate alla stregua di diritti soggetti perfetti.

§ 5. I Signori Provveditori vorranno cortesemente diramare le presenti istruzioni alle dipendenti articolazioni.

L'ufficio del Capo del Dipartimento, con pari cortesia, si compiacerà di diramarle agli uffici afferenti.


IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita